



**Piano triennale di prevenzione della corruzione,
parte integrante del Modello Organizzazione Gestione ai fini del
D. Lgs. 231/2001**

Triennio 2026-2028

INDICE

- PARTE GENERALE

- Contenuti del Documento “ALLEGATI” (documento unitario) facente parte integrante del presente PTPCT.

ALLEGATO A: Pianificazione triennale delle azioni di miglioramento del RPC

ALLEGATO B: Schede di valutazione del rischio

ALLEGATO C: Disciplina sul conflitto d'interesse

ALLEGATO D: Elenco degli obblighi di pubblicazione

ALLEGATO E: Attestazione sul presente PTPCT

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

1.1 Definizioni

- Misure Organizzative di Prevenzione della Corruzione (MOGPC): adottate dall'Organo di indirizzo, rappresentano misure organizzative elaborate dal RPCT ed approvate dalla Fondazione, vincolanti e inderogabili anche per tutti coloro che operano con o per conto della Fondazione, sottoposte a controllo del RPCT con la finalità di prevenire rischi di corruzione nelle attività di

pubblico interesse, la cui violazione costituisce illecito disciplinare nei limiti di quanto previsto dal CCNL vigente per i dipendenti nonché fonte di responsabilità dei consulenti e collaboratori e fornitori;

- **Misure Organizzative di trasparenza (MOGTR):** indicano le iniziative previste per garantire la trasparenza e l'integrità definendo i modi, le misure e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Le misure sono collegate, sotto l'indirizzo del RPCT, con le misure di prevenzione di corruzione;

- **Corruzione:** il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel PNA ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo;

- **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA):** documento Approvato dalla CIVIT ora A.N.A.C emesso sulla base di linee di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, in base alla legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) per fornire indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione

- **Modello di Gestione e Organizzazione ex D. Lgs 231/2001 (MOG):** modello di gestione, organizzazione e controllo della Fondazione idoneo a prevenire la commissione dei reati da parte dei dipendenti o di terzi che operano per conto o in rappresentanza della Fondazione, nell'interesse e a vantaggio della Fondazione stessa, indicati nel catalogo reati del D. Lgs 231/2001 e sottoposto a Vigilanza di efficace attuazione da parte dell'OdV della Fondazione.

- **Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001 (OdV):** organismo deputato al controllo sull'efficace attuazione del MOG per la prevenzione dei reati presupposto di responsabilità amministrativa per l'Ente, operante secondo il Regolamento Generale e designato dal Consiglio di Amministrazione. Svolge le sue attribuzioni attraverso il controllo sul risultato del monitoraggio delle attività sensibili e proponendo adeguamenti alle procedure comportamentali per il controllo del rischio reato nelle attività sensibili della Fondazione Carnevale di Viareggio.

- **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) (ex L.190/2012 art. 1 c.7):** funzione designata dal Consiglio di Amministrazione per elaborare le misure organizzative di prevenzione della corruzione e garantirne l'effettivo funzionamento proponendone le modifiche; definire le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti, ed inoltre per la garanzia sulla effettiva pubblicazione delle informazioni di pubblico interesse da divulgare in modo chiaro e completo sul sito istituzionale della Fondazione Carnevale di Viareggio in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa. Coincide, di norma, con il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
- **Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RSA):** soggetto responsabile per l'inserimento e per l'aggiornamento delle informazioni concernenti la Stazione Appaltante nell'Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (art.33ter D.L 179/2012), da effettuarsi conformemente a quanto previsto dalla legge, entro il 31 dicembre di ogni anno.
- **Responsabile della protezione dei Dati (RDP):** soggetto Responsabile della protezione dei dati, figura introdotta dal Regolamento UE 2016/679.

1.2 La legge 6 novembre 2012 n. 190 e le linee guida adottate da ANAC.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (c.d. legge anticorruzione) ha introdotto una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che locali, ed anche negli Enti controllati come appunto Fondazione Carnevale di Viareggio.

I principali adempimenti previsti dalla normativa riguardano, in particolare, l’adozione di misure organizzative di prevenzione della corruzione (da concepire come misure integrative del MOG 231) e di trasparenza (da recepire in quelle di prevenzione della corruzione), del Codice di comportamento e la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (quest’ultimo già nominato da Fondazione Carnevale di Viareggio).

Tenendo conto di quanto sopra e degli adempimenti finora svolti o in corso di svolgimento, le misure organizzative di prevenzione della corruzione sono state impostate secondo un approccio “fattivo”, quali misure per la “buona amministrazione”, finalizzate proprio alla riaffermazione dei principi costituzionali fondamentali di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità, giustizia e, quale strumento sanzionatorio dei comportamenti difforni.

Le misure hanno, quindi, l'obiettivo fondamentale di riaffermare i principi della buona amministrazione e, conseguentemente, di prevenire i fenomeni corruttivi. Una pubblica amministrazione/ente controllato, come Fondazione Carnevale di Viareggio, che riafferma tali principi contribuisce, infatti, a rafforzare anche la fiducia di cittadini e di imprese nei suoi confronti. Le azioni attraverso le quali si sviluppano le misure organizzative di prevenzione della corruzione sono le seguenti:

- a) miglioramento degli strumenti di programmazione;
- b) introduzione di un controllo interno efficace;
- c) adozione del codice di comportamento ed attuazione disposizioni in esso contenute;
- d) incremento della trasparenza;
- e) formazione del personale;
- f) assegnazione di obiettivi definiti secondo un'efficiente logica di programmazione alle varie aree operative;
- g) implementazione dell'innovazione tecnologica;
- h) miglioramento della comunicazione.

La determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» e l'aggiornamento ex delibera n.1134 del 8 novembre 2017.

Tali linee guida sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.

Nell'adunanza dell'8 novembre 2017 la Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva la delibera n. 1134 recante la *“Nuove linee guida per ‘attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici’”* che integrano e sostituiscono le precedenti disposizioni di cui alla determina 8/2015.

1.3 Il Piano Nazionale Anticorruzione ed il concetto di corruzione.

In attuazione della “normativa quadro” in materia di Anticorruzione la CIVIT, con Deliberazione 72/2013 del 13 settembre 2013, ha approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione” (poi aggiornato da

ANAC fino al 2025 – PNA 2026-2028 approvato a novembre 2025). Il “Piano Nazionale Anticorruzione” permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la corruzione nel settore della Pubblica Amministrazione ed anche in quello degli enti pubblici economici, ponendo le premesse affinché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge 190/2012.

Il “P.N.A.” impone di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Corruzione”, del fatto che le situazioni di rischio “ (...) *sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 – ter, C.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*”.

Pertanto, la nozione di corruzione, e la conseguente analisi del rischio, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio (non limitato al mero profilo penalistico) come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. Tale concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Sul punto il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 1/2013 ha ribadito che il concetto di corruzione è “*comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.c., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite*”.

La legge, pertanto, mira a scongiurare, attraverso approcci prognostici, anche il semplice atteggiamento corruttivo ossia quei comportamenti che si traducono in una disorganizzazione amministrativa o in malfunzionamento dei procedimenti e che trovano la loro origine nell'intento di

favorire qualcuno. Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di “corruzione” deve affiancarsi quello di “vantaggio privato”: con tale termine, infatti, il legislatore non ha evidentemente inteso riferirsi ai meri benefici economici derivanti dall’abuso del potere, ma a qualsiasi tipo di utilità che al soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare dal suo scorretto esercizio. Tale precisazione conferisce alla norma un raggio di azione molto ampio ed evidenzia la necessità che la stessa venga specificata in maniera diversa a seconda dell’esperienza e delle attività poste in essere da ciascuna pubblica amministrazione attraverso i vari piani triennali.

In conclusione, il concetto di corruzione comprende sia i delitti contro la Pubblica Amministrazione che tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso, per fini privati, delle funzioni attribuite. Di tale concetto si è tenuto di conto nella predisposizione e redazione del presente documento di programmazione.

1.4 Analisi del contesto esterno in cui opera la Fondazione

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale la Fondazione opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività.

L’Anac ha sottolineato che l’analisi del contesto esterno “ha l’obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno”.

Tra l’altro, valorizzando tale presupposto e la circostanza che la disciplina anticorruzione mira a contrastare non solo i fenomeni aventi rilievo penale, ma anche gli effetti di una cattiva gestione che non assume i connotati gravi di un reato, appare soltanto come il punto di partenza il suggerimento dell’Autorità secondo cui “i RPCT potranno avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.)”.

L’analisi dell’ambiente esterno, infatti, non può esaurirsi con l’elencazione delle operazioni più significative di polizia giudiziaria, ma dovrebbe condurre proprio all’identificazione dei “soggetti rappresentanti gli interessi multiformi presenti nel contesto specifico della PA” (mappatura dei cd. stakeholders / soggetti esterni).

L'analisi del contesto esterno in cui opera la Fondazione Carnevale di Viareggio prende a riferimento l'ultima edizione dell'**Indice della Criminalità** de *Il Sole 24 Ore* (dati 2024), che fotografa la situazione della sicurezza e della legalità nella Provincia di Lucca.

Il posizionamento della Provincia di Lucca richiede un livello di attenzione elevato: il territorio si colloca infatti al **18° posto nazionale** per indice generale di criminalità (su 106 province), con circa **4.000 denunce ogni 100.000 abitanti**. Questo dato posiziona il territorio lucchese – e in particolare l'area costiera della Versilia – in una fascia di rischio medio-alto, superiore alla media regionale.

2. Focus sui fattori di rischio specifici per la Fondazione

Dall'analisi disaggregata dei reati, emergono indicatori particolarmente rilevanti per la tipologia di attività svolta dalla Fondazione (organizzazione di grandi eventi, gestione di flussi turistici, bigliettazione e sponsorizzazioni):

- **Pressione della criminalità economica e rischio riciclaggio:** La Versilia rappresenta storicamente un'area attrattiva per il reinvestimento di capitali illeciti. Sebbene le denunce specifiche per riciclaggio non raggiungano i picchi delle aree metropolitane, il contesto economico vivace e l'elevato flusso di denaro contante legato al turismo e agli eventi impongono alla Fondazione presidi rigorosi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e verifica dei partner commerciali (sponsor e fornitori).
- **Reati predatori e sicurezza urbana:** La provincia registra posizionamenti critici per **furti** (13° posto nazionale) e **rapine** (11° posto). Sebbene questi siano reati di "microcriminalità", la loro concentrazione nei periodi di alta affluenza turistica (come il periodo carnevalesco) richiede una stretta sinergia con le Forze dell'Ordine per la sicurezza fisica dell'evento, riducendo il rischio di danni reputazionali per l'Ente.
- **Truffe e frodi:** Anche per la provincia di Lucca si conferma il trend nazionale di crescita delle truffe informatiche (circa 39° posto nazionale). Per la Fondazione, che gestisce importanti volumi di bigliettazione online e transazioni digitali, questo rappresenta un rischio operativo concreto.

Rischi corruttivi e infiltrazioni

Per quanto concerne i reati contro la Pubblica Amministrazione, il contesto toscano non presenta i livelli di allarme di altre aree del Paese, ma la specificità della Fondazione Carnevale richiede una lettura prudente dei dati.

La gestione di **appalti artistici**, l'assegnazione di spazi commerciali temporanei e la contrattualistica per servizi di allestimento operano in un mercato di nicchia che potrebbe favorire logiche fiduciarie non sempre trasparenti. Pertanto, l'assenza di un elevato numero di denunce per corruzione nel

territorio non deve essere letta come assenza di rischio, ma come stimolo a mantenere elevata la trasparenza nelle procedure di affidamento discrezionali, tipiche del settore artistico-creativo.

In conclusione, il contesto esterno 2025 suggerisce l'adozione di misure preventive mirate a:

- **Verifica delle Sponsorizzazioni:** Rafforzamento delle procedure di *due diligence* etica sui soggetti privati che finanziano o sponsorizzano le manifestazioni.
- **Digitalizzazione e Tracciabilità:** Monitoraggio dei sistemi di incasso (biglietteria fisica e online) per prevenire ammanchi o irregolarità contabili.
- **Rotazione e Trasparenza Fornitori:** Massima pubblicità nelle procedure di selezione, anche per gli affidamenti sotto soglia o di natura artistica.

La Fondazione si rapporta con i seguenti soggetti esterni:

- il Comune di Viareggio, in qualità di socio fondatore;
- la Regione Toscana;
- il MIBACT;
- le Fondazioni bancarie e gli sponsor;
- altri enti, quali INPS, INAIL Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate;
- le imprese private coinvolte nell'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- i cittadini privati.

Trattasi di una pluralità di soggetti che non creano un contesto particolarmente favorevole al verificarsi di fenomeni corruttivi anche in ragione degli strumenti adottati dalla Fondazione nel corso degli anni, in quanto:

- il rapporto con il Comune è adeguatamente regolamentato dallo statuto e dall'atto costitutivo;
- il rapporto con gli altri enti si risolve praticamente in adempimenti di ordinaria amministrazione;
- il rapporto con le imprese private affidatarie di lavori, servizi e forniture è regolamentato dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento degli acquisti, quindi, salvo un uso distorto di tali strumenti normativi (che è stato affrontato attraverso la individuazione di specifiche misure anticorruzione), non si pongono problemi di fenomeni corruttivi;
- il rapporto con i privati cittadini si risolve nella fruizione degli eventi e delle attività organizzate dalla Fondazione.

La Fondazione ritiene che la finalità di controllo, volta ad accertare anche il corretto rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, possa essere raggiunta solo ed esclusivamente attraverso una attività formativa, da organizzare nel corso del triennio.

2. ASSETTO ORGANIZZATIVO FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO

2.1 Mission e configurazione organizzativa

La “Fondazione Carnevale di Viareggio”, che non ha scopi lucrativi, è stata costituita nell’anno 1985 con oggetto sociale la realizzazione della manifestazione del Carnevale.

La Fondazione persegue unicamente finalità di interesse pubblico e destina le risorse disponibili preminentemente allo scopo di promuovere e sostenere la realizzazione della manifestazione del Carnevale di Viareggio.

La *mission* consiste nel perpetuarsi della tradizione artigiana ed artistica degli ideatori della manifestazione del Carnevale in modo da evitare la dispersione del patrimonio sia tangibile che ideale legato all’evento.

La “Fondazione Carnevale di Viareggio” è sottoposta alle direttive dell’amministrazione del Comune di Viareggio, socio fondatore, che determina la composizione degli organi amministrativi.

La configurazione organizzativa della Fondazione è stata comunicata a tutti i livelli aziendali attraverso opportune comunicazioni formali.

In linea generale emerge che il top management della Fondazione, preposto alla gestione ordinaria e straordinaria, è costituito dal CDA collegialmente e rappresentato dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente quando nominato.

Il Consiglio di Indirizzo ha invece piena ed esclusiva competenza in ordine alla determinazione dei programmi, in cui debbono essere individuate le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, le priorità e gli strumenti di intervento della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo ha altresì piena ed esclusiva competenza in ordine alla verifica dei risultati e alle questioni che afferiscono alla “*governance*”.

In posizione di dipendenza funzionale, in pianta organica, si colloca poi il Direttore Generale, figura apicale che svolge il compito di direzione della “cabina di regia” della manifestazione, coordina i lavori delle commissioni, dei CDA e dei Consigli di Indirizzo, degli uffici e cura altresì tutti gli aspetti organizzativi oltre a sovrintendere la gestione amministrativa.

2.2 Il sistema di deleghe e procure

Il Consiglio d’Amministrazione è l’Organo preposto a conferire e approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e con la previsione di un’indicazione delle soglie di approvazione delle spese. I poteri così conferiti, vengono

periodicamente aggiornati in relazione a eventuali cambiamenti organizzativi della Fondazione. È stato istituito un flusso informativo, nei confronti di tutte le funzioni e soggetti aziendali, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti. Il sistema di deleghe e procure è stato debitamente formalizzato; le deleghe e procure, munite di rilevanza esterna, vengono registrate presso il competente Ufficio Registro delle Imprese.

Il sistema di deleghe e procure, attualmente in vigore nella Fondazione, rispecchia il quadro che emerge dalla configurazione organizzativa descritta nel paragrafo precedente.

In particolare il sistema delle deleghe risulta conforme ai seguenti principi essenziali:

- le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa e aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione ed ai compiti conferiti.


Il sistema delle procure, qualora vengano utilizzate, si basa sui seguenti principi essenziali:

- le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega interna;
- le procure descrivano i poteri conferiti e, ove necessario, siano accompagnate da una comunicazione che illustri i limiti di estensione, fermi restando i vincoli di budget;
- le procure siano assegnate a persone fisiche.

Nella fattispecie all'interno della Fondazione Carnevale di Viareggio abbiamo:

- Maria Lina Marcucci, Presidente, con delibera del consiglio di amministrazione del 12-05-2016;
- Marco Szorenyi, Vicepresidente, con delibera del consiglio di amministrazione del 14-05-2016, al quale vengono delegati poteri di firma per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché alla firma sui conti correnti bancari aperti dalla Fondazione presso gli Istituti bancari;
- Paolo Polvani, Direttore dei lavori sicurezza e ambiente, con delega ai sensi dell'art. 16 formalizzata con procura notarile del 14/01/2020.

2.3 Organigramma



3. LE MISURE ORGANIZZATIVE 2026-2028

3.1 Introduzione

Il presente documento, che rappresenta l'aggiornamento del Piano precedente, va ad integrare il Modello di Organizzazione Gestione e controllo (di seguito MOG) adottato dalla Fondazione Carnevale di Viareggio ai fini del D. Lgs. 231/2001 costituendone parte integrante, con lo scopo di pianificare le modalità e i meccanismi per la “gestione del rischio corruzione” quale strumento utile a ridurre le probabilità che tale rischio si verifichi ai sensi della L. 190/2012. Tale pianificazione deriva da un’analisi dell’organizzazione aziendale, delle regole, delle procedure e delle prassi di funzionamento interno in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo. In particolare, il documento che segue individua le misure adottate o da adottare, i soggetti coinvolti per assicurare il rispetto e l’efficacia dell’attività di prevenzione, come integrato dalle normative vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione ed è stato redatto al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L.

190/2012 in conformità alle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione e ss.mm. nonché delle indicazioni fornite da ANAC, in particolar modo di quelle contenute nella determinazione 1134/2017 recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

3.2 Criteri di redazione

In merito ai criteri di redazione delle presenti misure la Fondazione si è attenuta alle indicazioni fornite dall’ANAC nella determina ANAC 1134/2017 e nel PNA.

3.3 Processo di adozione, validità, aggiornamenti

Le misure organizzative di prevenzione della corruzione sono sottoposte all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione.

Per la redazione del presente Programma sono stati coinvolti il Direttore Generale Marco Antonio Francesconi e il RPCT Tommaso Toti, al fine di dividerne l’impianto strutturale e raccogliere i contributi e le proposte per la sua implementazione.

Le misure (MOGPC) hanno una validità triennale e saranno aggiornate annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L’aggiornamento annuale dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- a) l’adeguamento ai vari aggiornamenti del PNA;
- b) l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- c) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l’attività o l’organizzazione della Fondazione;
- d) l’emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione delle presenti misure;
- e) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dalla Fondazione per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall’art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvede, inoltre, a proporre la modifica delle misure ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT può, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga

che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità delle misure a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

3.4 Obiettivi

L'attuazione delle misure risponde all'obiettivo della Fondazione di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo di un complesso di misure, in aggiunta a quelle esistenti, aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione della Fondazione nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti misure da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Le misure contenute nel presente PTPCT sono quindi finalizzate a:

- individuare ed evidenziare le attività sensibili al rischio corruzione;
- individuare gli interventi organizzativi volti ad evitare, prevenire e combattere il rischio corruzione;
- determinare una piena consapevolezza sul fatto che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Fondazione a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra la Fondazione e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013;
- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione.

3.5 Soggetti preposti al controllo ed alla prevenzione della corruzione

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12. L. n. 190/2012) in capo al Responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti e sono tenuti a collaborare con il RPCT, con il Direttore e comunque con tutti i soggetti coinvolti nella programmazione ed attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; si ribadisce che la omessa ingiustificata collaborazione da parte del dipendente sarà sanzionata come illecito disciplinare, così come previsto dal Codice Etico. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione della Fondazione.

Riassuntivamente, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno delle Fondazione con l'indicazione dei relativi compiti e funzioni sono:

- a) Il CDA, quale soggetto che detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva della Fondazione quale autorità di indirizzo:
 - individua e nomina il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190)
 - adotta le misure organizzative di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti;
 - adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
 - svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
 - adotta il Codice Etico.
- b) Il Responsabile per la prevenzione corruzione e della trasparenza:
 - elabora la proposta di piano della prevenzione, (art. 1, comma 8 L. 190/2012): i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
 - definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8 L. 190/2012);
 - verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a L. 190/2012);
 - propone le modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a L. 190/2012);
 - individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c L. 190/2012).

- svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità (art. 1 l. n. 190 ed art. 15 D. Lgs. n. 39 del 2013);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- coincide, con il Responsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 D. Lgs. n. 33/2013).

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni della Fondazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, ed ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012 ai quali espressamente si rinvia.

c) Il Direttore Generale:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- propone le misure di prevenzione;
- attua le misure di prevenzione della corruzione;
- verifica l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione, relativamente alle attività di competenza;
- assicura l'osservanza del Codice Etico e verifica le ipotesi di valutazione;
- adotta le misure gestionali quali le comunicazioni agli organi competenti per l'avvio di procedimenti disciplinari;
- osserva le misure di prevenzione della corruzione e segnala la necessità di aggiornarle;
- propone l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

d) Il collegio sindacale quale organo incaricato del controllo interno:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;

e) Il revisore legale contabile si occupa di controllare e verificare la conformità alle leggi italiane ed internazionali dei bilanci dell'azienda e della regolare tenuta della contabilità nonché la

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e dei controlli ai fini del D. Lgs 231/2007 c.d. “Legge Antiriciclaggio”.

f) I dipendenti:

partecipano al processo di gestione del rischio;

- osservano le misure di prevenzione della corruzione;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al Responsabile della prevenzione;
- segnalano casi di personale in conflitto di interessi;

g) I collaboratori e consulenti e titolari di contratti per lavori, servizi e forniture a qualsiasi titolo della Fondazione:

- osservano le misure di prevenzione di corruzione;
- segnalano le situazioni di illecito.

I soggetti sopra indicati sono anche i destinatari delle misure di prevenzione della corruzione e come tali è fatto loro obbligo di osservarle.

4. GESTIONE DEL RISCHIO

La gestione del rischio si sviluppa in tre momenti: la mappatura dei processi, la valutazione del rischio ed il trattamento del rischio.

Fondazione Carnevale di Viareggio ha proceduto ad affrontare queste tre fasi secondo i termini e le modalità previsti dalla Legge, dai PNA e dalle linee guida ANAC.

4.1 La mappatura dei processi

La mappatura dei processi consiste nel catalogo dei “processi” che caratterizzano l’attività societaria. Tale attività di mappatura/identificazione dei rischi è stata quindi condotta analizzando ed elencando le aree ritenute a rischio corruzione, attraverso l’analisi della documentazione predisposta internamente e costituita dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile. Per ogni area sono state individuate le relative attività procedimentali (c.d. processi e sub-processi).

Nell’attività di mappatura delle aree a c.d. “rischio corruzione” si è tenuto di conto che originariamente (L. 190/2012 e PNA) le aree c.d. “generali a rischio corruzione” erano le seguenti:

- a) autorizzazione o concessione;

- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (ora D. Lgs. 50/2016);
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009. A queste si affiancavano le aree c.d. specifiche, cioè le aree in grado di rispecchiare le specificità funzionali e di contesto della Società.

Con la determinazione ANAC 12/2015 sono state individuate quattro ulteriori aree c.d. “generali”: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso.

Complessivamente, quindi, ad oggi sussistono otto aree c.d. generali alle quali si affiancano quelle c.d. specifiche.

La Fondazione Carnevale di Viareggio, avendo analizzato le suddette aree di rischio ed in ragione del contesto e delle attività svolte, ritiene di prendere in considerazione quelle attinenti ai seguenti processi:

- I. Acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi
- II. Affidamento di lavori, servizi e forniture
- III. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- IV. Gestione risorse finanziarie

4.2 Valutazione del rischio

La valutazione ed analisi dei rischi è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal PNA 2019 fondandosi, però, su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (R) è stato quindi calcolato come prodotto del valore medio della probabilità dell'evento (P) per il valore medio dell'impatto (I), quindi:

Valutazione complessiva del Rischio (R) = Probabilità(P) x Impatto(I).

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

MATRICE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

PROBABILITA'	MOLTO ALTA	5	0	5	10	15	20	25
	ALTA	4	0	4	8	12	16	20
	MEDIA	3	0	3	6	9	12	15
	BASSA	2	0	2	4	6	8	10
	MOLTO BASSA	1	0	1	2	3	4	5
	NULLA	0	0	0	0	0	0	0
PUNTEGGIO			0	1	2	3	4	5
			NULO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
			IMPATTO					

Matrice del rischio: Verde: trascurabile – Blu: medio-basso – Giallo: alto – Rosso: altissimo

In ragione del principio di prudenza la tabella deve essere interpretata nel senso che il superamento anche di 0,01 del limite della soglia determina l'applicazione del livello di rischio più alto (es° 3,01 = rischio medio-alto).

Inoltre, il punteggio del rischio da attribuire al “processo” inteso come un insieme di sub-processi è calcolato sulla media dei vari punteggi attribuiti ad ogni singolo sub-processo e arrotondato per eccesso al livello superiore nel caso in cui tale media porta ad un valore con decimali.

4.3 Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio viene annualmente riesaminato sulla base delle risultanze della attività di monitoraggio svolte nell'anno precedente con lo scopo di riprogrammare il follow up e valutare se le misure adottate debbano essere o meno rimodulate.

Per ogni singolo processo a rischio è stata individuata la misura ritenuta idonea a prevenire il rischio corruzione, distinguendo tra misure generali e specifiche, indicando il responsabile della misura ed i tempi di attuazione, nonché le forme di monitoraggio.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione del presente piano anticorruzione, è stata infatti realizzata sulla base delle indicazioni ANAC , suddividendo le stesse tra “misure generali”, che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, e le “misure specifiche” agenti in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio.

La vigilanza sull'attuazione delle misure generali e specifiche compete al RPCT che opera in coordinamento con l'OdV, nei termini programmati nei rispettivi piani di audit annuali.

*

Per tutte le attività suesposte (mappatura, valutazione, trattamento del rischio) si rinvia alla parte denominata “**Allegati**” del presente documento.

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio viene annualmente riesaminato sulla base delle risultanze della attività di monitoraggio svolte nell'anno precedente con lo scopo di riprogrammare il follow up e valutare se le misure adottate debbano essere o meno rimodulate.

Per ogni singolo processo a rischio è stata individuata la misura ritenuta idonea a prevenire il rischio corruzione, distinguendo tra misure generali e specifiche, indicando il responsabile della misura ed i tempi di attuazione, nonché le forme di monitoraggio.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione del presente piano anticorruzione, è stata infatti realizzata sulla base delle indicazioni ANAC , suddividendo le stesse tra “misure generali”, che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, e le “misure specifiche” agenti in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio.

La vigilanza sull'attuazione delle misure generali e specifiche compete al RPCT che opera in coordinamento con l'OdV, nei termini programmati nei rispettivi piani di audit annuali.

Le misure generali e specifiche e il loro monitoraggio sono riportati all'interno dell'ALLEGATO A - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL PTPCT

MISURE GENERALI

5.1 Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Autorità Anticorruzione intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure di prevenzione della corruzione da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Si prevedono, quindi, sin d'ora un numero minimo di 6 ore formative nel triennio 2026-2028 per il RPCT, per il RUP, per il Direttore e per il resto del personale, aventi ad oggetto:

- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- Modello 231, etica e legalità;
- Codice appalti
- adempimenti in materia di trasparenza ex D. Lgs. 33/2013;
- approfondimento contenuti e strutturazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione in base alle indicazioni fornite dalla L. 190/2012, dal PNA e linee guida;
- aggiornamenti normativi.

La Fondazione si riserva di indicare ulteriori attività ed ulteriori giornate formative.

5.2 Codice Etico

La determina ANAC 1134/2017 prevede che *“Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice”*.

La Fondazione ha già adottato un proprio Codice Etico che si ispira ai principi di cui al DPR 62/2013 seppur quest'ultimo non possa trovare applicazione anche per la sua incompatibilità con il CCNL.

5.3 Rotazione

In merito alla misura della “rotazione” si riportano i seguenti riferimenti:

- Delibera ANAC n.1134/2017: *“Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione dei processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute dagli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio ed avendo come riferimento la legge 190/2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno della società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa (...) La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.”*
- PNA 2016: *“Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. ”*

Alla luce di ciò, la Fondazione Carnevale di Viareggio rileva che la rotazione dei dirigenti e del personale non appare possibile, a causa dell'organico che contempla un unico dirigente ed un numero esiguo di dipendenti oltre che per le peculiarità del CCNL di diritto privato applicato. Per quanto riguarda la misura della rotazione dei responsabili del procedimento (RUP), il ruolo viene delegato tramite apposite nomine al Direttore generale, redatte ai sensi del Dlgs 36/2023, nei procedimenti in cui risulti possibile, in conformità della norma.

La Fondazione in ragione della propria organizzazione favorisce nei processi gestionali operativi la condivisione delle attività tra i dipendenti, al fine di evitare l'isolamento delle mansioni e agevola la "trasparenza" interna delle attività.

5.4 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Il Dlgs. n. 39/13 ha previsto inoltre un'apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3) e degli amministratori (art. 20), che ha come destinatari le P.A. ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 ma anche gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico. In relazione a tali fattispecie, sono intervenute nel periodo 2024–2025 rilevanti novità normative e giurisprudenziali.

In particolare, la legge 5 marzo 2024, n. 21 ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, riducendo da due a un anno il periodo di raffreddamento previsto per l'inconferibilità degli incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché introducendo il nuovo comma 1-bis che esclude l'inconferibilità qualora l'incarico, la carica o l'attività professionale svolta abbia avuto carattere occasionale, non esecutivo o di controllo. In tali ipotesi, resta comunque richiesta l'adozione di idonei presidi organizzativi e di trasparenza volti alla gestione di eventuali conflitti di interessi. La disciplina di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, relativa all'inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici regionali e locali, è stata oggetto di un significativo riassetto. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 5 marzo 2024 e dei successivi interventi legislativi, l'intero comma 2 dell'art. 7 è stato abrogato con decorrenza dal 25 febbraio 2025, mentre ulteriori modifiche e, infine, l'abrogazione del comma 1 dello stesso articolo sono intervenute nel corso del 2025, con efficacia dal 24 agosto 2025. Da ultimo, l'art. 12-bis del d.l. n. 25/2025 ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013, stabilendo che le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo non si applicano ai dirigenti di ruolo della stessa amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

In merito alle cause di inconferibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, si rinvia al D. Lgs. 39/2013 il quale sinteticamente prevede le seguenti situazioni di inconferibilità:

A. Per gli amministratori, come definiti dall'art. 1 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;

B. Per il dirigente:

- art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

La Fondazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza delle situazioni di inconferibilità mediante la richiesta (da parte della Società) ed il rilascio (da parte dell'interessato) della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà resa dall'interessato: necessariamente prima dell'assunzione dell'incarico e comunque all'atto del conferimento dell'incarico; eventualmente in ogni momento, su richiesta da parte del RPCT o su segnalazione di terzi, nel corso del rapporto. La dichiarazione deve essere richiesta e rilasciata nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la conseguenza che la dichiarazione mendace, oltre alle conseguenze di cui all'art. 20 comma 5 D. Lgs. 39/2013, assume rilevanza penale ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 2000 appena citato.

Se la situazione di inconferibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico la Fondazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto. Se la situazione di inconferibilità emerge successivamente, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto e la Fondazione adotta tutte le decisioni conseguenti.

La Fondazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli atti di attribuzione degli incarichi e negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico così anche come indicato dalla delibera ANAC.1134 – punto 3.1.1.
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità nei termini già indicati con cadenza periodica.

5.5 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

In merito alle cause di incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, si rinvia al D. Lgs. 39/2013 il quale sinteticamente prevede le seguenti situazioni di incompatibilità:

A. Per gli amministratori, come definiti dall'art. 1 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario

B. Per gli incarichi dirigenziali:

- art. 12 relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

La Fondazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con le altre strutture di controllo interne alla società, verifica la sussistenza delle situazioni di incompatibilità mediante la richiesta (da parte della Società) ed il rilascio (da parte dell'interessato) della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà resa dall'interessato: necessariamente prima dell'assunzione dell'incarico e comunque all'atto del conferimento dell'incarico; necessariamente annualmente su richiesta del RPC; eventualmente in ogni momento, su richiesta da parte del RPCT o su segnalazione di terzi, nel corso del rapporto. La dichiarazione deve essere richiesta e rilasciata nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la conseguenza che la dichiarazione mendace, oltre alle conseguenze di cui all'art. 20 comma 5 D. Lgs. 39/2013, assume rilevanza penale ai sensi e per gli effetti del DPR appena citata.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

La Fondazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli atti di attribuzione degli incarichi e negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità così anche come indicato nella determina 1134 al punto 3.1.1.
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità nei termini già indicati.

5.6 Il pantouflage

La legge 190/2012 ha modificato l'art 53 del D. Lgs. 165/2001 introducendo il comma 16-ter in base al quale *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Le linee guida, specificano invece che *“Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza*

della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.”

Come si può notare, le linee guida affrontano la questione del *pantouflage* solo dal punto di vista del personale e non dei contratti conclusi, circostanza questa che sembra confermata anche dalla relazione AIR nella parte in cui (pag. 8) viene osservato che *“In merito alle attività successive alla cessazione del rapporto è stato chiesto di confermare che nei confronti delle società pubbliche, posto che come Società non hanno dipendenti pubblici, sia applicabile soltanto il c.d. pantouflage attivo e che l'accertamento della presenza delle succitate situazioni è assolto mediante le dichiarazioni rese dai neoassunti (osservazione da parte di un soggetto che ha richiesto l'anonimato). La prima parte del rilievo è stata recepita chiarendo che le società controllate adottano le misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di P.A. nei confronti delle società stesse.”*

L'ambito di applicazione del divieto di *pantouflage* è stato ampliato per effetto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

Questa disposizione prevede che, ai soli fini del *pantouflage*, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i **soggetti titolari degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 (si vedano, in proposito, l'art. 1 comma 2)**, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un **rapporto di lavoro, subordinato o autonomo**. I divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Il divieto, quindi, non si applica solo agli ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 165/2001, ma anche a coloro che hanno svolto un incarico in enti pubblici e in enti di diritto privato in controllo pubblico.

La Fondazione, come prevede il PNA al paragrafo 3.1.9. (paragrafo questo che non risulta espressamente sostituito dalle linee guida) ai fini dell'applicazione della citata disposizione normativa procede come segue:

- nei contratti di assunzione del personale e di consulenza sia inserita la clausola con cui si attesta di non contravvenire al divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. periodo

di raffreddamento), **attività lavorativa o professionale** presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

- nei bandi di gara, nelle lettere di invito o negli atti prodromici agli affidamenti, anche diretti o mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva dell'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

Per tale motivo la Fondazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che, in occasione degli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra.

Verifica inoltre che sia richiesta al "partecipante" il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà: prima dell'assunzione dell'incarico e comunque all'atto del conferimento dell'incarico; in ogni momento, su richiesta da parte del RPCT o su segnalazione di terzi, nel corso del rapporto. La dichiarazione deve essere richiesta e rilasciata nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Si ricorda che gli incarichi conferiti in violazione di quanto appena previsto sono nulli e la Fondazione adotta quindi tutte le decisioni conseguenti.

5.7 Adozione di misure per la tutela del whistleblower

La Fondazione si è allineata a quanto stabilito dal D.lgs. n. 24/23 sul Whistleblowing.

La Fondazione, In attuazione di quanto sopra, delle Linee Guida Anac e di quelle di Confindustria 2021 dedicate al *Whistleblowing*, ha già da tempo adottato una procedura sulle segnalazioni, aggiornata in conformità al D.lgs. n.24/23 e una piattaforma informatica per la loro presentazione e gestione (il canale interno), in grado di assicurare anche la garanzia dell'anonimato delle segnalazioni stesse (rivolte al RPCT). Per le segnalazioni di illecito la Fondazione applica nei confronti del segnalante tutte le tutele previste dalla normativa vigente.

I Responsabili dei procedimenti e il personale dipendente informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando qualsiasi deviazione dal PTPCT o illeciti previsti dal D.lgs. n. 24/23.

In attuazione di quanto sopra, inoltre, il personale della Fondazione ha ricevuto apposita informativa e può effettuare le segnalazioni di illeciti di cui viene a conoscenza all'RPCT attraverso apposita piattaforma informatica che assicura l'anonimato, all'Anac o alla Procura della Repubblica e la Fondazione assicurerà in ogni caso le garanzie sopra descritte tramite il coinvolgimento, per gli aspetti disciplinari soggetti previsti nell'apposita procedura a seconda del livello del soggetto coinvolto (denunciato).

La Fondazione Carnevale ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Le segnalazioni, pertanto, a far data dal 2020 possono essere inviate all'indirizzo web: <https://fondazionecarnevaldiviareggio.whistleblowing.it/>.

Le segnalazioni devono riguardare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (o dell'ente privato).

Nello specifico, rientrano tra le informazioni rilevanti:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali: Qualsiasi reato o irregolarità che possa configurare un danno erariale o una violazione di legge.

- Condotte corruttive: Casi di corruzione, concussione, abuso d'ufficio o peculato.
- Violazioni del Modello 231: Per gli enti che lo adottano, violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione.

2. Violazioni del Diritto dell'Unione Europea

Il decreto pone un forte accento sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE. Devono essere segnalate violazioni riguardanti:

- Appalti pubblici: Irregolarità nelle procedure di gara o affidamento.
- Servizi, prodotti e mercati finanziari: Violazioni delle norme antiriciclaggio o di prevenzione del finanziamento al terrorismo.
- Sicurezza dei prodotti e dei trasporti.
- Tutela dell'ambiente: Gestione illecita di rifiuti, inquinamento o violazione di normative ambientali.
- Salute pubblica e protezione dei consumatori.
- Protezione dei dati personali (Privacy): Violazioni gravi del GDPR o della sicurezza delle reti informatiche.

Il soggetto gestore è il RPCT come prevede il D.lgs. n. 24/23.

La Fondazione ha introdotto, in aggiunta, nella procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (che ha cadenza trimestrale), un apposito documento volto a segnalare eventuali casi sospetti o conclamati di violazione delle regole contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico di prescrizioni di legge, nonché di comportamenti integranti uno dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001.

La Fondazione comunque garantisce il dipendente che segnala gli illeciti nei seguenti termini:

- L'identità del segnalante verrà protetta dagli organi destinatari della segnalazione (RPCT in primo luogo) in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). Inoltre, in caso di procedimento disciplinare che dovesse derivare in seguito ad una segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata a chi irroga la sanzione disciplinare e al destinatario della stessa, nei

seguenti casi: di consenso del segnalante; se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa del destinatario della sanzione disciplinare. L' RPCT è regolarmente autorizzato e debitamente istruito in merito al trattamento dei dati personali.

Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l'identità del segnalante verrà segregata.

- Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al dirigente o RPCT, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare agli organi/strutture competenti la segnalazione di quanto accaduto, per le eventuali azioni di competenza; può darne notizia al capo gerarchico del dipendente che ha operato la discriminazione, e/o al proprio capo gerarchico, affinché valutino l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti opportuni; può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce, per le azioni di competenza; può darne notizia all'ANAC: può darne notizia all'autorità giudiziaria.
- La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, e successive modificazioni, fatta eccezione per i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto (ad esempio in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). In generale, dunque, la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, c. 1, lett. a), L. 241/1990.
- Il dirigente o il RPCT, in tutti i casi in cui ha conoscenza di una violazione delle misure di prevenzione della corruzione e delle misure di trasparenza, per effetto di una segnalazione ritenuta fondata, svolge un'attività istruttoria sui contenuti della segnalazione stessa e riferisce all'organo che all'interno della Fondazione è tenuto ad irrogare eventuali sanzioni.

Si precisa che i dati relativi alla segnalazione vengono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati.

5.8 Conflitto di interesse

La situazione di conflitto di interessi si configura, in generale, quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

La Fondazione presta una particolare attenzione sulle situazioni di conflitto di interesse in cui possono incorrere gli Amministratori e il personale.

L'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/12, ha introdotto l'art. 6-*bis* nella Legge n. 241/90, rubricato *“Conflitto di interessi”*, secondo il quale *“il Responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

La norma contiene 2 prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione, per il Responsabile del procedimento, ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli Uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma di cui sopra è stata recepita nel presente *“Piano”* in quanto persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

Nel nostro ordinamento, non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di *“conflitto di interessi”*. Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili al conflitto di

interessi, emergenti nella realtà sociale (art. 51 c.p.c., art. 16 D. Lgs. n. 36/23, art. 53 co.7 e 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, D. Lgs. n. 39/2013).

Come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. IV, 16.11.2023 n. 9850, *“Da tale complessivo quadro regolatorio emerge l’esistenza nell’ordinamento del concetto di conflitto di interessi non tipizzato.*

Le situazioni di “potenziale conflitto” sono, quindi, in primo luogo, quelle che, per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato (ad es. un fidanzamento che si risolva in un matrimonio determinante la affinità con un concorrente). Ciò, con riferimento alle previsioni esplicite riguardanti sia il rapporto di coniugio, parentela, affinità e convivenza, sia alla possibile insorgenza di una frequentazione abituale, sia al verificarsi delle altre situazioni contemplate nel detto art. 7 (pendenza di cause, rapporti di debito o credito significativi, ruolo di curatore, procuratore o agente, ovvero di amministratore o gerente o dirigente di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti).

Si devono inoltre aggiungere quelle situazioni le quali possano per sé favorire l’insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (dove la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità (dunque le gravi ragioni di convenienza). Entrambi i tipi di situazione, quelle che evolvono de futuro verso il conflitto e quelle favorevoli de praeterito il conflitto, costituiscono la declinazione delle gravi ragioni di convenienza di cui agli art. 7 e 51 citati in cui si risolvono, ed anche del “potenziale conflitto” di cui agli articoli 6 bis”.

Rispetto all’ambito degli appalti pubblici, il nuovo articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici) prevede che il personale conflitto di interesse ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.

Al contempo, le stazioni appaltanti devono adottare misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano al fine di garantire il rispetto di tali obblighi.

La società recepisce le indicazioni di cui sopra nei termini descritti nel documento “Allegati”.

5.9 Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/01

L'aggiornamento e l'efficace attuazione del Modello Organizzativo ex D.lgs. n. 231/01 sono essenziali per il contenimento dei rischi ricompresi nel perimetro dei reati presupposto del decreto stesso, rilevanti anche ai fini della prevenzione della corruzione. Il Riesame del Modello 231 è rappresentato dalla relazione annuale effettuata dall'OdV. Il RPCT provvede alla verifica di tali relazioni per accertarsi della presenza e del superamento di criticità.

MISURE SPECIFICHE PER SINGOLA AREA DI RISCHIO

Le misure specifiche per rafforzare le azioni anticorruzione aziendali sono individuate e monitorate su base annuale e per le seguenti aree di rischio:

A) Area acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi

- Regolamento di selezione del personale
- Revisione del Regolamento Incarichi

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

- Rispetto del Codice Appalti e del Regolamento Acquisti per la scelta del contraente e per la verifica dei requisiti degli operatori economici
- Rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza per la parte appalti

C) Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Per il contenimento dei rischi entro soglie di accettabilità si ritiene sufficiente l'applicazione delle misure generali.

D) Area: gestione risorse finanziarie

- Modalità per la gestione degli incassi, pagamenti, contabilità, bilancio e effettuazione di tutte le comunicazioni sociali connesse
- Assolvimento degli obblighi di bilancio (redazione, approvazione, deposito)
- Regolamento per la gestione della spesa economica
- Protocollo per il contenimento del rischio di reati tributari
- Utilizzo di visto di conformità qualitativa e quantitativa per forniture di servizi, consulenze ed eventualmente beni, ove non presenti i ddt.

6. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di accertare l'adempimento alle norme anticorruzione e in caso di verifica o segnalazioni di non conformità, hanno il compito di avvisare immediatamente il RPCT, fatti salvi i flussi informativi già previsti ed a cui i suddetti responsabili possono sempre accedere nei confronti dell'OdV con tutela di riservatezza.

È compito del RPCT effettuare il controllo sulle non conformità segnalate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in coordinamento con l'OdV. Il RPCT svolge un'attività di monitoraggio programmata in apposito Piano di Vigilanza annuale (ALLEGATO A - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL PTPCT) anche effettuando accertamenti a campione. Il resoconto dell'attività di monitoraggio è tempestivamente segnalato al Direttore Generale e al CDA in caso di urgenza e necessità, altrimenti inserito nella relazione annuale dell'OdV trasmessa al CDA. Il riesame delle attività confluisce nella relazione annuale del RPCT e per quanto di competenza in quella dell'OdV e alimenta gli aggiornamenti annuali del PTPCT.

Nell'espletamento dei propri compiti il RPCT potrà avvalersi del supporto:

- degli organi e strutture interne della Fondazione;
- di tutti i dipendenti;
- di esperti esterni, previa adeguata motivazione e comunque nell'ambito delle risorse assegnate dalla Fondazione.

Per il dettaglio delle attività di monitoraggio si rinvia alla parte denominata "Allegati" del presente documento che contiene anche le schede di programmazione del monitoraggio delle misure di prevenzione in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione.

7. INFORMAZIONI VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT); RAPPORTI TRA RPCT E ODV

Il RPCT condivide con l'OdV flussi informativi sia in entrata sia in uscita, al fine di consentire ad entrambi l'esercizio delle proprie prerogative mantenendo però la necessaria indipendenza.

In tal senso è previsto:

- che l'ODV e il RPCT si scambino informazioni in merito alle eventuali segnalazioni o anomalie nel corso delle riunioni (che mediamente hanno cadenza bimestrale);
- che la Fondazione trasmetta con cadenza trimestrale all'OdV dei flussi informativi (Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza);
- che la Fondazione trasmetta con cadenza semestrale al RCPT dei flussi informativi (Procedura flussi informativi verso il RPCT).

L'ODV e il RPCT, qualora lo ritengano necessario, potranno chiedere reciprocamente una relazione sullo stato di attuazione delle misure organizzative e di prevenzione della corruzione e del MOG all'esclusivo fine di promuovere e garantire il necessario coordinamento nell'ambito delle rispettive prerogative.

8. MECCANISMO DI ACCOUNTABILITY

Il meccanismo di accountability (attendibilità e trasparenza) che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, così come previsto dal PNA al par.3.1.1, è dato dalla pubblicazione del presente PTPCT, unitamente al Codice Etico, sul sito istituzionale della Fondazione Carnevale di Viareggio, <http://viareggio.ilcarnevale.com/chi-siamo/amministrazione-trasparente/>.

9. MISURE ORGANIZZATIVE DI TRASPARENZA

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività della Fondazione per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare una cattiva gestione. La pubblicazione delle informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

La Fondazione ha provveduto a recepire le disposizioni dettate dal D. Lgs. 33/2013 pubblicando, sul proprio sito internet, determinate e ben individuate informazioni (è possibile verificare sul sito internet, nella sezione "Amministrazione Trasparente" le informazioni e dati pubblicati) nonché adottando il Piano Triennale Integrità e Trasparenza.

La Fondazione ottempera agli obblighi di pubblicazione attenendosi alla determina ANAC 1134 del 8 novembre 2017, oltre al PNA, e DELIBERA ANAC N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024, modificata dalla delibera n. 481 del 3 dicembre 2025.

Per la parte sugli appalti pubblici, si fa inoltre riferimento alla Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificata con delibera 601 del 19 dicembre 2023.

i contenuti sono stati adeguati allo schema contenuto nella tabella allegata alla suddetta determina “Elenco degli obblighi di pubblicazione” (**ALLEGATO D**).

10.REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

La presente sezione unitamente all’**Allegato D**, costituisce l’atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre le modalità, i tempi di attuazione e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

Realizzazione della sezione Amministrazione trasparente: Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Fondazione.

È stata utilizzata la Griglia degli obblighi di pubblicazione e della pianificazione elaborata dall’Anac con la Delibera n. 1134/17, sostituita per la parte sui contratti pubblici con Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificata con delibera 601 del 19 dicembre 2023 ed integrata secondo quanto prevede la DELIBERA ANAC N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024, modificata con delibera n. 481 del 3 dicembre 2025, finalizzata a favorire la puntuale individuazione e cadenza degli adempimenti che sono di volta in volta recepiti nella Sezione *Amministrazione Trasparente* la quale è raggiungibile tramite un *link* sulla *Home Page* del sito web dell’Ente che trasferirà l’utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

Contenuti: In particolare, nella Delibera Anac n. 1134/17 sono declinati i principali contenuti informativi delle singole pagine web, che verranno aggiornati tempestivamente ad ogni loro cambiamento per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive.

Restano comunque "ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo n.36/23", nonché, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di Trasparenza.

Organizzazione e gestione dei flussi informativi, verifica: il RPCT provvede al caricamento nelle

varie “sotto-sezioni” dei documenti e dei dati indicati nella griglia di rilevazione, di cui dispone nell’ambito delle proprie funzioni o facendone richiesta all’Organo di Amministrazione o agli uffici competenti.

In particolare, è stabilito quanto segue in conformità a quanto previsto nel documento, “Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013” allegato 4 alla Delibera ANAC n. 495/2024, modificata dalla delibera n. 481 del 3 dicembre 2025, contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

A. I requisiti di qualità del dato

1. **INTEGRITÀ:** il dato non deve essere parziale.
2. **COMPLETEZZA:** la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell’Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l’esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L’accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.
3. **TEMPESTIVITÀ:** le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell’immediatezza della loro adozione.
4. **COSTANTE AGGIORNAMENTO:** il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, le amministrazioni indicano la data di aggiornamento.
5. **SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE:** il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.
6. **COMPRESIBILITÀ:** il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.
7. **OMOGENEITÀ:** il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d’uso dell’amministrazione che lo detiene.
8. **FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ:** il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del d.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente»
9. **CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE:**

occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.

10. INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.

11. RISERVATEZZA: la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

B. Le procedure di validazione

La validazione costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione. Essa viene definita come “un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative”.

Lo scopo principale della validazione dei dati è quello di assicurare un certo livello di qualità ai dati stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare.

Per la procedura di validazione, in fondazione, data la ridotta dimensione organizzativa, non sono stati individuati a questo scopo i referenti per l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Nel caso di specie, in mancanza di responsabili di servizio preposti alla elaborazione di dati da pubblicare, non risulta possibile per ragioni organizzative individuare un soggetto per la validazione e questa viene di fatto assicurata direttamente dal RPCT che provvede alla elaborazione e alla pubblicazione dei dati stessi.

In aggiornamento rispetto alla precedente disciplina, la procedura di validazione è stata modificata prevedendo l'individuazione di un soggetto espressamente incaricato, dotato di adeguate competenze e conoscenze in relazione ai dati trattati. In particolare, **nell'ambito dell'ufficio competente all'individuazione e/o all'elaborazione dei dati, la validazione è affidata al responsabile del medesimo ufficio, in quanto soggetto che conosce in modo approfondito i dati e le informazioni elaborate.**

Tale assetto prevede una formale individuazione dei referenti per la validazione dei dati, comprensivi del RUP con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 36/2023.

La validazione da parte del RUP e del Direttore avviene tramite attestazione annuale preventiva inviata al RPCT ed è svolta nel rispetto dei requisiti di qualità come specificati al capitolo precedente dedicato ai requisiti di qualità del dato. All'interno di tali informativi tali soggetti assumono l'impegno a segnalare contestualmente al loro invio per la pubblicazione la presenza di dati in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità.

Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità, il responsabile della validazione segnala al RPCT che il dato:

- a. è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e sarà sostituito non appena disponibili dati conformi;
- b. non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche.

Di tali segnalazioni il RPCT tiene conto nel monitoraggio della sezione “Amministrazione trasparente”.

C. I controlli, anche sostitutivi

Il controllo, inteso come monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, consente di verificare la corretta attuazione degli obblighi di trasparenza al fine di intraprendere le adeguate iniziative e porre in atto i necessari rimedi in caso di inadempimento.

L'RPCT, con il supporto dei consulenti, a sua volta almeno due volte l'anno verifica l'efficace assolvimento degli obblighi di pubblicazione impartendo istruzioni al personale incaricato del caricamento affinché provveda con le eventuali azioni correttive. Annualmente, ai fini dell'attestazione dell'assolvimento dei citati obblighi di pubblicazione l'organo con funzioni analoghe all'OIV, nel caso di specie l'OdV, verifica la conformità della sezione agli obiettivi di contenuto e temporali contenuti nell'**Allegato D**.

11.L'ACCESSO CIVICO.

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui la Fondazione abbia omissso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 commi 1 e 2, art. 5-bis del medesimo decreto.

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, [D.Lgs. 33/2013](#)).

- L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1).

- L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

Il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l'accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l'Anac, d'intesa con il Garante della privacy, emanerà.

Sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" verrà inserito un modulo apposito per facilitare la presentazione di istanze di accesso nei termini sopra esposti.

Nell'apposita sottosezione collocata all'interno di "Amministrazione trasparente" sono state riportate le istruzioni per l'esercizio dei diritti di accesso civico unitamente alla modulistica da utilizzare e nel caso in cui pervengano istanze del loro esito viene fornita evidenza nel registro degli accessi, anch'esso pubblicato nella citata sottosezione.

L'RPCT è preposto a ricevere ed istruire le richieste di accesso civico in coordinamento con il Presidente o con il Vice Presidente e a gestire il loro eventuale riesame nel caso di richiesta del richiedente a fronte di diniego parziale o integrale.

12. TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)

La Fondazione ha proceduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) individuandolo in un soggetto diverso dal RPCT.

Inoltre, ha proceduto a redigere il DPIA (Data Protection Impact Assessment) per la valutazione del sistema del trattamento dei dati personali in azienda ai sensi del nuovo regolamento europeo e della norma di attuazione D.LGS: n. 101/2018.

-